

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA-  
NAPOLI

**Ricorso**

Per: **l'Azienda agricola-ditta individuale "Colangelo Orazio"**, corrente in Paupisi (BN) alla C.da Mandarisi-C.F: CLNRZO68E02A783D, rapp.ta e difesa in forza di procura *ad litem* del 2/10/2020 in calce al presente atto, dall'avv. Luca Coletta C.F.: CLTLCU67R18F839I (pec:avvlucacoletta@puntopec.it), unitamente al quale elegge domicilio fisico in Napoli, alla Galleria Vanvitelli 33 , presso l'avv. Sergio Falcone.

Contro:

**-Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta p/t.;

**-ditta Belperio Adelina ( controinteressata)**

**per l'annullamento previa tutela cautelare**

a) della nota Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento n. prot. 0374026 del 6/08/2020, recante la comunicazione del rigetto e/o esito negativo dell'istanza di riesame del preavviso di diniego e/o di inammissibilità della domanda di sostegno, barcode n. 84250052291 prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR;

b) della nota della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento, prot. n. 0786526 del 27/12/2019, recante preavviso di diniego;

c) del verbale di riesame del 25/06/2020, allegato al provvedimento sub a) ;

d)se e in quanto esistente, del verbale istruttorio redatto dal funzionario regionale istruttore della pratica;

f) per quanto di ragione, la Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DRD 138 del 15/7/2020 pubblicato il 20/07/2020 successivo ,

per la parte in cui l'istanza della ditta ricorrente è inclusa nella sezione "domande inammissibili" anziché in quella delle "domande ammesse a finanziamento";

g) ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.

(\*\*\*\*\*)

FATTO

Il Sig. Orazio Colangelo, quale titolare dell'omonima azienda agricola estesa in agro di Paupisi ( BN), avendo programmato lo sviluppo e della propria attività di tipo misto, in particolare per la superficie aziendale investita a oliveto, presentava domanda di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale( in sigla P.S.R) 2014/2020 e di cui al bando inerente" *Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013-Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole e supporto per gli investimenti nelle aziende agricole paragrafo 1, lettera a) la Tipologia di intervento 4/4.1.1"*.

All'esito dell'esame della domanda, nella quale si indicava in punteggio totale attribuibile pari a 69 , di cui punti 39 per il progetto-criteri di selezione nn.5-6-7-8, l'Amministrazione intimata con prot. n. 0786526 del 27/12/2019, comunicava alla ricorrente preavviso di rigetto con i motivi ostativi all'accoglimento riassunti in n. 5 punti.

Di dette contestazioni la n. 1 e 2 afferivano a profili di asserita inammissibilità, mentre la n. 3, 4 e 5 al punteggio complessivo, con particolare riferimento ai criteri di selezione nn. 3 , 4 e 8 previsti all'art. 11 del Bando.

La ditta ricorrente presentava regolare istanza di riesame, acquisita in data 29/01/2020 n. prot. 0059182, recante puntuali osservazioni con allegata documentazione.

Quindi la ditta Colangelo, con particolare riguardo alla “ mancata attribuzione del punteggio per la filiera olivicola, perché la maggior parte della superficie è coltivata a vigneto” (punto n. 4 delle contestazioni) , stante la manifesta infondatezza, oltrechè rilevanza ai fini del punteggio complessivo, inoltra ulteriore nota di “*chiarimenti e precisazioni alle controdeduzioni formulate il 27/1/2020*”.

L'istanza veniva esaminata nella seduta del 25/6/2020 dalla competente Commissione la quale, si legge nel relativo verbale, “(...)sulla base dell' analisi svolta sulle controdeduzioni dell'impresa si conferma l'esito dell'istruttoria e l'inammissibilità della domanda”.

Detto esito e relativo verbale venivano comunicati con la nota prot. 0374026 del 6/08/2020 di cui in epigrafe alla quale, tuttavia, non veniva allegato alcun verbale istruttorio.

Per l'annullamento, previa tutela cautelare, dei provvedimenti di cui in epigrafe e con riserva di eventuali motivi aggiunti all'esito della visione del verbale istruttorio se e in quanto esistente, nonché delle eventuali difese avversarie, l'azienda agricola “Colangelo Orazio” come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a Codesto Tribunale Amministrativo per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

1-Violazione e falsa applicazione di legge (legge 214/90, artt. 1, co.2, 3 e 10bis; lex specialis -Bando inerente la tipologia di intervento 4.1.1, artt.2, 7, 8,9 e 11- Circolare Regione Campania prot.n.305173 del del 27/4/2017; Disposizioni attuative generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali par.13.2.2.1; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost.)-Eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione- carenza di istruttoria-irragionevolezza-falsità dei presupposti-sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse-violazione dei principi del favor participationis e admissionis nelle procedure selettive pubbliche- violazione dei

principi di proporzionalità e adeguatezza- violazione dei principi generali regolanti il giusto procedimento .

Gli avversati provvedimenti sono illegittimi sotto vari profili.

I/A

Innanzitutto, l'impugnato diniego contrasta con l'art.10 bis della legge 241/90 a mente del quale *“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”.*

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che *“L'assolvimento dell'obbligo, imposto dall'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, seppur non imponga la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate”* (cfr, ex plurimis Tar. Sardegna, Sez. II, 14/06/2017, n. 402).

L'articolo in rassegna costituisce applicazione (una sorta di gemmazione) dell'obbligo di motivazione sancito all'art. 3 legge 241/90, a mente del quale *“1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti*

*l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".*

Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa la Commissione, a fronte delle puntuali osservazioni della ditta ricorrente, lungi dal replicare alle stesse e senza neppure limitarsi a ribadire pedissequamente le contestazioni mosse nella comunicazione ex art. 10 *bis* l. 241/90 e, quindi, senza nulla aggiungere o variare ha confermato il giudizio di non ammissibilità.

In tal modo non **ha minimamente preso in considerazione le argomentazioni-e allegata documentazione- della ricorrente**, finendo così con il frustrare, a dispetto del mero dato formale, la finalità partecipativa insita nell'instaurazione del contraddittorio infraprocedimentale, in vista del contributo del privato ai contenuti della determinazione conclusiva del procedimento, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso.

Di fatto, pertanto, l'approfondimento nel merito delle controdeduzioni viene rinviato alla sede giurisdizionale amministrativa, in palese contrasto con la *ratio* dell'art 10*bis*.

(\*\*\*\*\*)

Sul punto, a conferma di quanto sin qui argomentato, è utile evidenziare che Codesto Giudicante, con sentenza n.3922 del 21/9/2020, **afferente fattispecie analoga**, nell'accogliere il ricorso ha già chiarito che:

*<<La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarci,*

*invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832);*

*"Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica **ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo**" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464);*

*"L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494);*

*Ritenuto non ultroneo rammentare che "La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale" (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)>>.*

I/B

Quanto sopra, ad avviso di questa difesa sarebbe già sufficiente a sancire la illegittimità del provvedimento impugnato.

E tuttavia è utile, anche a conferma del **carattere sostanziale** del precedente motivo di censura, soffermarsi sulle contestazioni di cui al preavviso di

rigetto, onde ribadire la infondatezza in fatto e diritto alla luce delle ignorate osservazioni prodotte dalla ricorrente.

E dunque, a contestazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda per come espressi negli avversati provvedimenti, si deduce partitamente quanto segue.

### Sul punto n. 1

*"La ditta ha già acquistato un escavatore nella programmazione 2007/2013 Misura 121 e non sono ancora trascorsi i cinque anni dalla verifica tecnico-amministrativa".*

Trattasi di contestazione palesemente infondata e pretestuosa, che non tiene in alcun conto di quanto emerge dalla documentazione allegata all'istanza di sostegno, oltrechè di quanto più volte rappresentato dalla ditta ricorrente.

Il richiedente ha infatti evidenziato di possedere un mini escavatore con potenza pari a Kw 11,50 .

A pag. 4 della relazione allegata alla domanda di sostegno si legge :

*<< "L 'azienda ha sostituito nell'anno scorso una vecchia trattrice marca CARRARO anno 2003 con una nuova trattrice targata BR055E e, pertanto , attualmente dispone di una trattrice gommata, di una trattrice cingolata targata AT583Y anno 2006 e di un mini escavatore; l'azienda per la ordinaria coltivazione necessita di un nuovo escavatore di maggiori dimensioni per poter realizzare alcune operazioni colturali che richiedono l 'utilizzo di una macchina polifunzionale; **il nuovo escavatore andrà a sostituire la trattrice cingolata aziendale, targata BA066M, che ha comunque superato il periodo di ammortamento e non risulta idonea a svolgere alcuni lavori colturali da realizzate all 'interno dei filari di viti ed in prossimità delle piante arboree di olivo."***

Ciò a dire che l'imprenditore non prevede la sostituzione del mini escavatore acquistato con la precedente programmazione,ma

intende acquistare una nuova macchina operatrice dotata di una elevata funzionalità e velocità di esecuzione che in un'azienda caratterizzata da un ordinamento viticolo/olivicolo può svolgere un molteplicità di lavori.

Esattamente, come si legge nella nota del 15/4/2020 integrativa alle osservazioni del 20/1/2020, la richiesta di acquisto di un escavatore, in aggiunta a quello già presente in azienda, con potenza pari a Kw 26,80, si giustifica in quanto lo stesso è *“idoneo per le diverse operazione colturali da realizzare nell'oliveto, compreso la raccolta delle olive con la tecnica dello scuotimento.*

*Il mini escavatore già presente in azienda, con potenza pari Kw 11,50, è invece idoneo per eseguire operazioni colturali nel vigneto in quanto essendo di dimensioni ridotte può facilmente districarsi tra i filari di vite; di contro, le modeste dimensioni non lo rendono idoneo per eseguire lavori in pieno campo e per effettuare la raccolta meccanica degli ulivi e pertanto, è stato preventivato l'acquisto di un escavatore di Kw 26,80 che non essendo idoneo per lavorare all'interno dei filari del vigneto **verrà utilizzato nelle operazioni colturali dell'olivicoltura.**”.*

In sostanza l'acquisto dell'escavatore si iscrive **a pieno titolo nelle finalità precipue dell'investimento.**

#### Sul punto n. 4

L'assunto introduce le controdeduzioni al motivo di diniego di cui al punto n. 4, vale a dire la *“Mancata attribuzione del punteggio( 10 punti ndr) per la filiera olivicola, perché la maggior parte della superficie è coltivata a vigneto”.*

In proposito si legge sempre nelle ulteriori controdeduzioni:

#### << 1)Finalità ed obiettivi dell'investimento

*....La mission aziendale persegue pertanto due diverse ma complementari direttrici.... (vedi pag. 7 della relazione allegata al Business Plan).*

a) puntare a standard qualitativi di eccellenza dei prodotti aziendali elevando ulteriormente il livello qualitativo potendo implementare solo in minor misura quello quantitativo; b) migliorare la politica commerciale e le strategie di vendita dei prodotti stessi, potenziando la visibilità degli stessi sulla rete, ottimizzando la presentazione del prodotto con caratteristiche, qualità e proprietà, migliorando, anche tramite tecniche innovative di packing, l'impatto estetico/visivo del prodotto in particolare per la vendita di olio extra vergine di olive tramite canale e-commerce.

### **1. Piano di utilizzo SAU**

a) L'imprenditore ha precisato, nel Business Plan allegato alla domanda di sostegno, che la superficie aziendale investita **ad oliveto veniva incrementata in tal modo:**

**-da Ha 01.33.00 presenti nell'anno 2016 ad Ha 02.64.00 nell'anno 2017**

**-da Ha 02.64.00 presenti nell'anno 2017 ad Ha 02.76.00 nell'anno 2018**

determinando un incremento totale di superficie pari al 107,52%. ( vedi pag. 8/33 del Business Plan – Piano di utilizzo SAU).

a) L'imprenditore, inoltre, ha riportato nel Business Plan allegato alla domanda di sostegno che il margine lordo per la coltura olivicola variava da € 2.568,00 nella fase preinvestimento ad € 6.000,00 nella fase postinvestimento; analogamente il margine lordo unitario per la coltura olivicola variava da € 930,43 nella fase preinvestimento ad € 2.173,91 nella fase postinvestimento. ( vedi pag. 11/33 del Business Plan – Conto colturale).

### **1Descrizione degli investimenti che si intendono realizzare**

Nel business plan allegato si precisava "L'escavatore, tramite il braccio scuotitore associato alle reti di raccolta, **consente di realizzare un sistema di raccolta meccanizzata delle olive molto efficiente** che determina una sensibile riduzione dei tempi di raccolta e rappresenta una delle soluzioni che possono contribuire alla riduzione dei costi colturali dell'olivicoltura nella maggior parte dei contesti presenti sul territorio nazionale". (vedi pag.7 –

punto 4 - della relazione allegata al Business Plan).>>.

In breve: l'investimento preventivato è finalizzato **esclusivamente** alla coltivazione della superficie investita a oliveto.

Siffatto dato oggettivo impone l'attribuzione del punteggio previsto dal bando (art. 11) in relazione al criterio n. 3.1 "*Targeting settoriale*", la cui *ratio* è quella di incentivare l'avvio o l'incremento di determinate filiere e/o settori.

La *lex specialis*, all'art . 11 pagina 20, chiarisce che "*Per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente*": Ciò a dire che la premialità va riconosciuta **in due ipotesi distinte** anche se non necessariamente alternative tra loro.

La inequivoca formulazione e annesso chiarimento del bando così come il comune buon senso impongono di ritenere che, per le aziende con indirizzo produttivo misto, il punteggio per il criterio di selezione in questione potrà essere assegnato innanzitutto e soprattutto laddove, come nel caso che ci occupa, **l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio**, rimanendo ininfluente che una parte -quandanche prevalente- della superficie aziendale sia occupata da altra filiera.

### Sul punto n. 2

*"Calcolo errato della Produzione Standard, non sono state considerate le superfici di vigneto per uva da vino DOC e IGT"*.

Il calcolo della Produzione Standard è stato effettuato considerando la superficie vitata aziendale interamente ad uva da vino comune e non, in parte, ad uva da vino DOC e IGT come effettivamente risulta dal fascicolo aziendale.

Inserendo nel calcolo della PS le superficie coltivate ad uva da vino DOC e IGT e rideterminando il valore corrispondente, si ha un importo pari ad € 68.855,70; applicando il valore corretto e rideterminando il rapporto costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre-investimento si ottiene un valore < 1 e, pertanto, il punteggio attribuito( punti 5) rimane invariato ( vedi calcolo PS rideterminato – Elaborato A all.).

Trattasi in definitiva di un mero errore del tutto ininfluenza sul punteggio previsto per il criterio della “Dimensione economica dell’azienda “, tanto è vero che il punteggio medesimo ( punti 5)**non risulta negato e/ o nio attribuito.**

Segue che la contestazione è pretestuosa, illogica e pleonastica e, quindi, manifestamente inidonea a costituire motivo addirittura di inammissibilità della domanda.

### **Sul punto n. 3**

*“Mancata attribuzione del punteggio( punti 9 ndr) per l’introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero ed il riuso dell’acqua, in quanto manca un investimento che determina tale attribuzione”.*

Trattasi di assunto del tutto privo di fondamento.

Si legge nelle, inequivoche, osservazioni ex art 10bis l. 214/90:

*<<L’imprenditore ha preventivato l’acquisto di un serbatoio idoneo per lo stoccaggio di acqua meteorica al fine di realizzare una riserva d’acqua ad uso agricolo e per sistemi antincendio.*

*Il serbatoio preventivato risulta provvisto di un impianto di accumulo di acqua piovana e di un sistema di riutilizzo della stessa mediante una pompa elettrica sommersa, compresa nell’impianto medesimo, che consente il riuso dell’acqua meteorica recuperata nell’ambito aziendale*

*rendendola utilizzabile per la pulizia dei piazzali, il lavaggio di macchine ed attrezzature e infine, per funzioni antincendio>>.*

Alla domanda, naturalmente, sono stati allegati la richiesta e il preventivo della ditta interpellata, documentazione evidentemente sfuggita a chi ha curato l'istruttoria della pratica!

**Sul punto n. 5**

*“Non si può attribuire il punteggio (punti 5 ndr) relativo all'adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2117.3, in quanto non risulta stipulata un'assicurazione per l'anno 2019”.*

Trattasi di rilievo pretestuoso e, comunque, agevolmente superabile alla luce della integrazione documentale dalla quale si evince, come già detto nelle osservazioni ex art.10 bis, che:

*<<L'imprenditore per l'anno 2018 ha redatto il PAI ed ha attivato la procedura per la stipula della relativa polizza assicurativa che si allega alla presente.*

*Relativamente all'anno 2019 la richiesta si ritiene impropria in quanto in fase di istruttoria la verifica andrebbe limitata a quanto riscontrabile all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Si allega copia della polizza assicurativa anno 2018 – Elaborato B.>>.*

(\*\*\*\*\*)

In conclusione, alla luce di quanto argomentato nella fattispecie emerge un'istruttoria superficiale, al termine della quale l'amministrazione intimata ha opposto contestazioni in ultimo fatte pedissequamente proprie dalla commissione di riesame con motivazione inesistente o, comunque a tutto concedere, manifestamente insufficiente e inidonea a superare le osservazioni prodotte ex art 10bis legge 241/90.

In ogni caso, trattasi di contestazioni non idonee a giustificare l'inammissibilità della domanda, così come la negazione di punti al contrario certamente da attribuire.

Siffatta complessiva condotta tra l'altro contrasta con le stesse indicazioni metodologico-operative per l'istruttoria delle domande di pagamento e delle domande di sostegno contenute nella circolare della Direzione regionale Prot. n. 0215079 del 03/04/2019 volta a promuovere, da un lato, una migliore organizzazione del lavoro degli uffici centrali e periferici della DG Agricoltura impegnati a vario titolo nell'attuazione del PSR e, dall'altro, a fornire ulteriori precisazioni in ordine al quadro delle disposizioni che regolano l'istruttoria tecnico/amministrativa dei progetti d'investimento.

La Determina dirigenziale in particolare raccomanda : " ...Già nella fase di ammissibilità è opportuno applicare le indicazioni del soccorso istruttorio già comunicate per il precedente bando 4.1.1 e 4.1.2 con immediata comunicazione al beneficiario. I chiarimenti richiesti devono pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione effettuata".

### **Istanza cautelare**

Alla stregua di quanto precede manifesto è il *fumus boni iuris*.

L'evidenza documentale dei profili di censura suggeriscono la possibilità di sentenza ex art 60 c.p.a

Evidente è il danno grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente, stante l'esclusione dalla successiva fase di valutazione ai fini dell'assegnazione del punteggio quale passaggio fondamentale per il concreto accesso alla misura di sostegno in questione.

L'assunto è ancor più vero ove si consideri che la ricorrente, che comunque anche senza i punti negati totalizzerebbe il punteggio minimo per l'ammissione, con l'assegnazione del punteggio richiesto di 69( o

anche solo di 64) verrebbe a collocarsi in graduatoria nella sezione delle domande finanziabili.

Si insiste, pertanto, per l'adozione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quali: 1) l'ordine di riesame del provvedimento impugnato alla luce delle censure di ricorso ; 2) una verifica sulla completezza e/o rispondenza tecnico-documentale della domanda ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle disposizioni attuative dello stesso ; 2) richiesta di puntuali e documentati chiarimenti e/o controdeduzioni alle censure mosse nel ricorso e alle osservazioni ex art.10bis legge 241/90.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, accogliere previa tutela cautelare, il presente ricorso e, quindi, annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge a carico dell'Amministrazione intimata.

Con condanna alle spese di giudizio e alla rifusione del contributo unificato.

*Si dichiara che il contributo unificato ordinario è ope legis fissato nella misura di € 650,00.*

Benevento –Napoli, 9/10/2020

avv. Luca Coletta

